



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 245 DEL 27 febbraio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 27 febbraio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 21

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

a carico:

Sig. Marco BORRIELLO

Il procedimento

A seguito di controllo antidoping effettuato al termine della gara Milan-Roma del 11.11.2006, veniva riscontrata la positività del calciatore Marco Borriello, tesserato per la Società Milan. Le analisi del campione biologico ritualmente effettuate rivelavano, in particolare, la presenza di Prednisone e Prednisolone.

Conseguentemente, con provvedimento pubblicato con C.U. n. 169 del 21.12.2006, la Commissione deliberava la sospensione in via cautelare del calciatore ai sensi dell'art. 16.1 del Regolamento dell'Attività Antidoping, misura prorogata con provvedimento del 20.02.2007. Il provvedimento cautelare, così come la successiva proroga, non venivano impugnati dal tesserato.

Nelle more, il signor Borriello richiedeva l'effettuazione della controanalisi il cui esito, reso noto in data 16.01.2007, confermava la positività riscontrata.

L'Ufficio di Procura Antidoping procedeva all'audizione del tesserato il successivo 26.01.2007. In tale sede, alla presenza del difensore, il calciatore dichiarava di non avere mai assunto le sostanze rinvenute e di non saper spiegare l'accaduto. Precisava di essersi sottoposto, qualche giorno prima della gara in questione, a cure dentistiche presso lo studio di un professionista, il dott. Carabelli, consigliatogli dalla Società, aggiungendo - tuttavia - di non aver assunto gli antibiotici pur prescrittigli dal medesimo. Precisava, inoltre, che - sempre nel periodo precedente la gara - la convivente aveva fatto uso di una pomata di fabbricazione argentina, successivamente consegnata al medico della Società, dott. Sala, per accertare la relativa composizione.

In sede di audizione avanti il Procuratore Antidoping in data 31.01.2007, il dott. Sala confermava di aver provveduto a sottoporre a esami di laboratorio per analizzarne la composizione la pomata di fabbricazione argentina consegnatagli dal Borriello, conferendo incarico al prof. Lodi. Riferiva, altresì, che il dott. Carabelli, da lui interpellato telefonicamente, aveva escluso di aver somministrato medicinali al calciatore nel corso delle visite effettuate nel mese di novembre 2006.

Con successiva comunicazione del 01.02.2007, il dott. Sala trasmetteva gli esiti delle analisi effettuate sulla pomata, che escludevano la presenza di Prednisolone e Prednisone nel composto, unitamente ad una relazione sugli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici del calciatore raccolti nei mesi di novembre e dicembre 2006.

All'esito degli accertamenti esperiti, con provvedimento del 09.02.2007, l'Ufficio di Procura Antidoping disponeva il deferimento del signor Borriello agli organi di giustizia competenti per il riconoscimento della responsabilità del predetto in ordine alla violazione di cui all'art.10.3 delle Norme sportive antidoping.

A seguito della rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti la Commissione, in data 23.02.2007, il deferito trasmetteva memoria difensiva nella quale ribadiva di non aver mai volontariamente assunto le sostanze rinvenute all'esito del controllo. Sottolineava, ancora, che la positività riscontrata risultava inspiegabile anche alla luce dell'anamnesi effettuata e prodotta, nonché delle analisi eseguite presso i laboratori della Diagnostica e Ricerca San Raffaele S.p.A. che escludevano *"l'assunzione prolungata di steroidi"*. Rilevava, altresì, il calciatore che non avrebbe avuto motivo di assumere clandestinamente le sostanze rinvenute in sede di analisi, legittimamente assumibili previa dichiarazione; che non sussisteva alcuna necessità di assumere tali sostanze, le cui indicazioni terapeutiche non erano in correlazione con le patologie di cui il calciatore soffriva in quel periodo (micosi e odontalgia); che non aveva interesse ad assumere tali sostanze, inidonee a modificare significativamente le prestazioni fisiche dell'atleta. Ad avviso del deferito, dunque, la positività - pur riscontrata e non contestata - non può che essere derivata da un'assunzione involontaria e inconsapevole. Di qui la richiesta di proscioglimento, previa audizione ed eventuale escussione dei testi indicati.

Alla riunione odierna, è comparso il sostituto Procuratore Antidoping, il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del deferito per il fatto a lui ascritto e l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi quattro. E' comparso altresì il deferito con il suo difensore, il quale ha preliminarmente insistito per l'audizione del solo teste dott. Sala in ordine allo stato di salute del calciatore prima del controllo e, dopo aver ulteriormente illustrato le deduzioni difensive, ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito nonché, in subordine, l'applicazione di una sanzione non superiore al presofferto.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, letta la memoria difensiva, sentite le conclusioni delle parti, respinta l'istanza istruttoria con separata ordinanza in atti, osserva.

Preliminarmente, la Commissione rileva che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sul campione biologico prelevato, all'esito dei quali è emersa la presenza di Prednisone e Prednisolone. Esiti confermati dalle controanalisi.

Non vi è contestazione altresì sulla riconducibilità dei fatti alla previsione di cui all'art.10.3 delle norme sportive antidoping, come correttamente ritenuto nell'atto di deferimento, che punisce le violazioni del regolamento antidoping con riferimento alle "sostanze specifiche" indicate nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

Tale diverso e più favorevole regime sanzionatorio, strutturato anch'esso sullo schema della responsabilità oggettiva e della presunzione di colpevolezza, impone all'atleta di dimostrare che l'assunzione della sostanza "non era tesa a incrementare le prestazioni sportive".

Ritiene la Commissione sul punto che la consulenza tecnica prodotta dalla difesa costituisca prova sufficiente circa l'inidoneità delle sostanze rilevate a modificare significativamente le prestazioni fisiche dell'atleta. Ma ciò rileva unicamente ai fini della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi meno grave di cui al citato art.10.3, e non certo ai fini dell'esclusione della violazione *de qua*, come infondatamente sostenuto dalla difesa.

Analoghe considerazioni valgono, ad avviso di questa Commissione, in merito all'asserita inconsapevolezza dell'assunzione, vertendosi, evidentemente, in ipotesi di "violazioni involontarie del regolamento antidoping".

Resta pertanto da valutare la sussistenza delle eventuali circostanze eccezionali previste dall'art.10.5 della richiamata normativa -in grado di escludere o ridurre la sanzione- il cui onere probatorio grava, ancora una volta, sull'incolpato.

Nel caso di specie, difetta la prova, a parere della Commissione, dell'assenza di colpa o negligenza del deferito, tantomeno risulta fornita la prova delle modalità con le quali la sostanza vietata è penetrata nel suo organismo. Dagli atti emerge infatti l'assenza di ogni nesso causale tra l'esito del controllo, da un lato, e le cure dentistiche o l'utilizzo della pomata di fabbricazione argentina, dall'altro. Nè, per vero, la consulenza tecnica prodotta dal deferito esclude che il risultato del controllo possa derivare dalla assunzione *una tantum* della sostanza vietata. Nessuna plausibile spiegazione alternativa dell'accaduto, in conclusione, è stata fornita dal calciatore che anzi assume di ritenere inspiegabile la riscontrata positività.

Di qui l'impossibilità di pervenire al riconoscimento di circostanze esimenti o attenuanti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara il signor Marco Borriello responsabile della violazione ascritta e delibera di applicare la sanzione della squalifica da qualsiasi attività sportiva per mesi tre, a far data dal 21 dicembre 2006.

Il Presidente: f.to avv. Salvatore Lo Giudice

“ “ “

“Sulla base della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare in data odierna, il calciatore Marco Borriello è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.”

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 FEBBRAIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese